

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c

per la dott.ssa Perillo Rosaria, nata il 04.05.1969, in Giugliano in Campania (NA) (C.F.: PRLRSR69E44E054F) ed ivi residente in Via A. Palumbo n. 71 (80014), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto da intendersi quale parte integrante dello stesso, dagli avv.ti Teresa Gambuti (C.F.: GMBTRS82S67B963H), ed Enrica Troisi (C.F.: TRSNRC85B62F839T) presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via G. Melisurgo n. 4, ove chiedericeversio ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo telefax al numero 081/5528256, ovvero e-mail all'indirizzo p.e.c.: teresagambuti@avvocatinapoli.legalmail.it, avvenricatroisi@processonline.legalmail.it, ai sensi dell'art. 136 C.p.c

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

NONCHE'

nei confronti di tutti i dirigenti scolastici, partecipanti alla procedura di mobilità interregionale a.s. 2020/2021 e trasferiti, all'esito della medesima procedura, in una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o in una delle sedi site nella Provincia di Napoli e Regione Campania.

FATTO

1. Con bando di concorso D.D.G. n. 1259 del 24.11.2017, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, indiceva una procedura concorsuale "*per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*".
2. L'art. 3 della richiamata *lex specialis*, nel disciplinare i requisiti di ammissione alla menzionata procedura concorsuale, prevedeva che "*Al concorso di cui all'art. 2 è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM,*



il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

3. La dott.ssa Perillo, laureata in Lingue e Letterature straniere docente di Scuola secondaria di II grado, in possesso dei prescritti requisiti, presentava domanda di partecipazione al richiamato concorso.

4. All'esito di tutte le previste prove concorsuali, con Decreto n. 1205 del 01.08.2019, a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.U.R., veniva approvata la graduatoria del concorso in parola, all'interno della quale, la ricorrente, con punteggio pari ad 174,75, risultava collocata fra i vincitori alla 1155° posizione.

5. Successivamente, con avviso del 02.08.2019 dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna venivano rese note le disponibilità e le sedi vacanti per il conferimento degli incarichi dirigenziali in oggetto nella predetta Regione.

6. La ricorrente, al fine di acquisire la titolarità presso un'istituzione scolastica (tenuto conto della mancanza di posti disponibili per l'immissione in servizio nella Regione Campania), presentava, pertanto, istanza per l'assunzione presso una sede scolastica disponibile nel circondario dell'U.S.R. per l'Emilia Romagna.

7. Il citato Ufficio Scolastico, valutati i *curricula* di tutti i candidati che avevano presentato domanda, assegnava alla dott.ssa Perillo, con contratto di lavoro del 23.08.2019, *“l'incarico di direzione presso l'istituzione Scolastica G. Galilei di Reggio Emilia”*.



8. Con Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020, a firma del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del M.I.U.R., avente ad oggetto *“Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019”*, venivano disciplinate le operazioni di mobilità regionale ed interregionale per il personale dirigente.

9. La richiamata nota, nel definire i criteri per la citata mobilità regionale ed interregionale, precisava che *“l’articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni”. 2. l’articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell’articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”; 3. L’articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. Si ritiene infine opportuno garantire, per quanto possibile, il contemperamento tra la funzionalità dell’attività dirigenziale e la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime, qualora il dirigente scolastico ricopra l’incarico su più di una istituzione scolastica. L’assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell’ordine previsto dall’articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i.”; e, per quel che qui interessa il caso di specie, al punto f) rubricato, per l’appunto, “Mobilità interregionale”, stabiliva che *“Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l’articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della**



regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”.

10. Con successiva nota prot. n. 8207 del 11.06.2020, avente ad oggetto “Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 15/07/2010 e C.C.N.L. per l’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8/07/2019”, l’U.S.R. per l’Emilia Romagna, precisava, al punto 5, che “Mutamento di incarico in casi eccezionali. La presente ipotesi, prevista all’art. 11 comma 5 lettera e) del C.C.N.L./2006 e specificata nell’art. 9 comma 3 del C.C.N.L./2010, non disapplicati dall’art. 53 del C.C.N.L. per l’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca dell’8/07/2019, potrà essere presa in considerazione, in deroga ai criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 9, ove ricorrano le condizioni normate contrattualmente: a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

L’istanza, atta a dimostrare l’eccezionalità del caso e la sopravvenienza dell’evento che lo determina, dovrà precisare e documentare le particolari motivazioni addotte”.

Con la individuata nota, l’Ufficio Scolastico Emiliano prevedeva, per quel che atteneva la mobilità interregionale in uscita, al punto 7, che “per la richiesta di mobilità interregionale in “uscita”, i Dirigenti Scolastici interessati in scadenza di contratto presenteranno domanda a questo Ufficio, utilizzando il fac-simile allegato (allegato 2). Nel caso del tutto eccezionale in cui intendesse presentare domanda un Dirigente Scolastico in pendenza di incarico, la domanda stessa dovrà essere corredata anche delle motivazioni



a fondamento della medesima”.

11. In data 22.06.2020, la ricorrente trasmetteva all’U.S.R. per l’Emilia Romagna domanda di mobilità interregionale “in uscita”, dall’Emilia Romagna verso la Regione Campania, motivata dalle particolari esigenze familiari determinate dall’aggravamento delle condizioni di salute della suocera portatrice di handicap grave di cui la ricorrente è unica referente, Sig.ra Anna Verolla, successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro della Dirigente.

12. La Dirigente, in ottemperanza al D.D.G. n. 13931 del 15.06.2020, inviava, poi, all’U.S.R. Campania l’istanza di mobilità interregionale “in entrata” nella Regione Campania, all’interno della quale specificava che, nel corso dell’anno, la suocera era stata riconosciuta invalida ai sensi della L. n. 104/92 e ss.mm.ii. con connotazione di gravità.

13. Al riguardo, infatti, come emerge dal verbale sanitario avente ad oggetto il giudizio definitivo dell’I.N.P.S. del 03.12.2019, alla Sig.ra Verolla veniva riconosciuta una invalidità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 e ss.mm.ii.

15. Più precisamente, nell’accertamento sanitario si dava atto che la suocera della ricorrente è affetta da *“vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ischemica cronica, esiti frattura del femore sx, ipoacusia bilaterale”* e che risulta essere invalida *“con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)”*.

16. La dott.ssa Perillo, con la predetta domanda di mobilità, dichiarava, quindi, che, alla suocera, nel corso dell’anno, era stata riconosciuto il più grave grado di invalidità, specificando, altresì, che i figli erano impossibilitati a prestarle assistenza.

17. La Sig.ra Verolla, la quale è tutt’ora domiciliata presso l’abitazione della ricorrente in Giugliano in Campania, può infatti ricevere le necessarie cure assistenziali soltanto dalla dott.ssa Perillo, a causa delle condizioni di salute e personali dei figli.

Al riguardo, infatti, è d’uopo evidenziare che il Sig. Guglielmo Abbate, primogenito della Sig.ra Verolla, è residente a Napoli ad una notevole distanza dal domicilio della madre, ed impossibilitato a prendersi cura della



stessa in quanto presta già assistenza, in via esclusiva, alla Sig.ra Ermelinda De Lucia, sua moglie, la quale è invalida poiché affetta da morbo di Parkinson.

Mentre, la Sig.ra Nicoletta Abbate, secondogenita della Sig.ra Verolla, pur essendo residente a Giugliano in Campania, lo scorso anno è stata sottoposta ad intervento di asportazione di carcinoma mammario ed è attualmente in trattamento terapeutico.

La malattia ha, inoltre, determinato in lei un forte stato depressivo, in considerazione soprattutto della circostanza che la Sig.ra Abbate è separata ed è quotidianamente impegnata con i suoi due figli.

Infine, il terzogenito della Sig.ra Verolla, coniuge della reclamante, svolgendo l'attività di libero professionista, è impossibilitato a prestare alla madre quella continua assistenza necessaria per garantirle una serenità psico-fisica, svolgendo un lavoro che lo induce a spostamenti frequenti anche per diversi giorni, come certificato da documenti depositati in atti.

18. In considerazione di tutte le difficoltà legate all'assistenza da prestare alla suocera invalida, la quale non ha altri familiari in grado di prendersi effettivamente cura di lei, la ricorrente indicava nella domanda di mobilità interregionale le comprovate esigenze familiari di particolare urgenza, allegando tutta la documentazione attestante la sussistenza del diritto di cui alla legge n. 104/92 e specificando le seguenti sedi di preferenza (salve le autonome determinazioni del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di destinazione all'assegnazione della sede) :

Codice Meccanografico	Istituto
NAEE20600Q	MARANO 3 – GIANCARLO SIANI MARANO DI NAPOLI
NAEE31900P	MUGNANO 2- GIANCARLO SIANI MUGNANO DI NAPOLI
NAIC80200L	



	CALVIZZANO I.C. MARCO POLO CALVIZZANO
NAIC8EG00R	ARZANO IC 2 DE FILIPPO- VICO ARZANO
NAIC8EN005	CASORIA IC CORTESE CASORIA

19. In buona sostanza, in virtù delle richiamate circostanze eccezionali connotate dalla situazione personale della ricorrente, la stessa, facendo leva sul richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), chiedeva di esser trasferita presso una sede disponibile nella Regione Campania.

20. Con provvedimento prot. n. 9812 del 06.07.2020, l'U.S.R. per l'Emilia Romagna concedeva l'assenso alla mobilità richiesta verso la Regione Campania per l'a.s. 2020/2021, in considerazione delle **“motivazioni addotte e documentate rientranti nei casi eccezionali previsti dall'articolo 9, comma 3 del C.C.N.L./2010 Area V della Dirigenza Scolastica”**.

21. Con decreto n. 17527 del 10.07.2020, l'U.S.R. per la Campania pubblicava l'elenco dei Dirigenti Scolastici destinatari del trasferimento in una delle sedi campane, elenco che, peraltro, era costituito solo da 15 trasferimenti nonostante la percentuale del monte trasferimenti in entrata autorizzata alla Regione Campania fosse di gran lunga superiore.

22. Sorprendentemente, nel citato elenco (nel quale venivano inclusi esclusivamente i Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il trasferimento) la ricorrente non veniva inserita, pertanto, vista la mancata comunicazione di qualsivoglia provvedimento di rigetto dell'istanza di mobilità presentata dalla stessa, la dott.ssa Perillo desumeva di non aver ottenuto l'agognato



trasferimento.

23. Di conseguenza, la dott.ssa Perillo, provvedendo a richiedere spiegazioni *de visu*, presso gli Uffici del richiamato U.S.R. per la Campania, veniva edotta della circostanza di non aver ottenuto il trasferimento ambito, - e concesso invece, dall'U.S.R. per l'Emilia Romagna, unico Ente, giova precisarlo sin d'ora, deputato ad esprimere un rigetto dell'istanza di mobilità – senza, tuttavia, ottenere qualsivoglia motivazione al riguardo.

24. Pertanto, in data 02.10.2020, quindi, la ricorrente formulava apposita istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. n. 241/900 e ss.mm.ii., al fine di poter ottenere *“tutti i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, i criteri adottati per la scelta dei Dirigenti inseriti nella Mobilità Interregionale con relativi eventuali criteri preferenziali (portatori di Legge 104/92 personale con percentuale di invalidità ex art. 21 e fruitori di Legge 104/92 per familiari ex art. 33), l'eventuale graduatoria stilata, le motivazioni della esclusione della Dott.ssa Rosaria Perillo e tutti “gli atti d'interesse” utili alle difese del caso”*.

25. Di talchè, la ricorrente veniva in possesso delle domande di mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici trasferiti nella Regione Campania, dalle quali veniva desunto che numerosi Dirigenti Scolastici non avevano le condizioni per beneficiare del trasferimento al posto della ricorrente.

26. Allo stato, la ricorrente è stata trasferita presso l'I.C. N. 17 di Bologna.

27. Inoltre, vale la pena rilevare altresì che la ricorrente, recentemente, è stata dichiarata invalida ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. n. 104/1992.

28. Ebbene, giova, sin d'ora, precisare che la visione e lettura delle predette istanze di mobilità interregionali rendono lampante il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento nella Regione Campania, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

IN ORDINE AL DIRITTO DELLA RICORRENTE AL TRASFERIMENTO

I.A. In primo luogo, occorre osservare che l'illegittimità del denegato trasferimento della dott.ssa Perillo, titolare di un diritto di precedenza rispetto ad altri soggetti che hanno ottenuto il demandedo trasferimento, da parte dell'U.S.R. per la Campania, a seguito della procedura di mobilità in oggetto, in una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli o in un'altra



sede scolastica nella Regione Campania, emerge sotto diversi profili.

Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Invero, l'art. 33, commi 3 e 5, della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., dispongono espressamente che *“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente... **Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede**”*.

A sua volta, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/1994 e ss.mm.ii.- Testo Unico in materia di Istruzione - stabilisce che *“gli articoli 21 e 33 della Legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernete l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo dell'assunzione come di non di ruolo e della mobilità”*.

Con nota ministeriale del 05.06.2020, a firma del Capo Dipartimento del M.I.U.R. con cui venivano disciplinate le operazioni inerenti la procedura di mobilità interregionale del personale dirigenziale, veniva preventivamente garantito che *“Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992”*.

La citata nota, poi, stabiliva al punto f), per quel che concerneva specificamente la “Mobilità Interregionale”, che *“Con l'entrata in vigore del*



C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 8 luglio 2019, è stato modificato l'articolo 9, comma 4 del CCNL Area V del 15 luglio 2010. È pertanto possibile procedere alla mobilità interregionale, su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, fino al limite del 30% dei posti annualmente vacanti nei ruoli della regione di destinazione, con il solo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, mentre non è più previsto il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta. A tale proposito, si invitano le SS.LL. a operare un equo bilanciamento tra le specifiche esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e le comprensibili aspirazioni dei Dirigenti scolastici al compimento dei prescritti periodi di permanenza nei ruoli regionali”.

Il richiamato art. 9, comma 3, del C.C.N.L. del 15.07.2010, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019, relativo al personale dell'area V della Dirigenza per il triennio normativo 2016-2018), dal canto suo, disponeva che “1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:



a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.

4. Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.

5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 11-4-2006”.

Ebbene, appare chiaro, quindi, che, con la richiamata disposizione pattizia, le parti abbiano voluto espressamente garantire la possibilità in casi eccezionali - specificamente individuati - di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale; tra tali casi rientra per l'appunto “*altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali*”.

Ciò in quanto, rappresentando le norme ex Legge 104/92 e ss.mm.ii. disposizioni imperative di rango primario di natura speciale - in quanto collocate all'interno di una legge contenente i “*Principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale, e assistenza delle persone handicappate*” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana – che fondano il proprio radicamento nei parametri offerti dalla Costituzione e, segnatamente, sul “riconoscimento” e la “garanzia” dei diritti dei disabili (art. 2 Cost.) per il conseguimento di quella “pari dignità sociale” (art. 3 Cost.) che consente il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.), va da sé che il richiesto trasferimento presso una sede di lavoro più consona alla cura dello stato di salute di un soggetto portatore di handicap debba trovare pieno accoglimento.



La *ratio*, infatti, non è quella di assegnare, *sic et simpliciter*, dei benefici ai soggetti che presentano un handicap superiore ai 2/3 o che assistono una persona affetta da handicap grave ma quella – primaria ed inderogabile – di garantire a quest’ultimi soggetti la possibilità di svolgere adeguatamente le prestazioni lavorative e, contestualmente, poter prestare le necessarie cure in favore dei disabili che assistono.

Ebbene, nel caso in esame, è del tutto evidente che il mancato trasferimento della dott.ssa Perillo ha comportato la negazione di ogni diritto sotteso al rispetto della dignità umana e, soprattutto, la soppressione di tutti i principi costituzionalmente garantiti, primo fra tutti, il diritto al lavoro che risulta essere totalmente compromesso, considerato che, il mancato trasferimento presso una sede campana rende impossibile l’espletamento della propria funzione di referente unica alla cura ed assistenza della suocera affetta da grave invalidità.

Al riguardo, infatti, va evidenziato che la dott.ssa Perillo, non potrà, certamente, visto il mancato trasferimento, più svolgere l’incarico sino ad oggi ricoperto di referente unica all’assistenza della suocera atteso che la sede così tanto lontana dalla propria residenza e da quella della suocera rende assolutamente inconciliabile l’espletamento dell’attività con la assistenza che presta; tanto è vero che la dott.ssa Perillo, nel corso di quest’anno scolastico, proprio per garantire l’assistenza e la cura alla persona affetta da handicap grave, ha dovuto presentare una domanda di congedo, non potendosi allontanare da tale soggetto.

In altri termini, quindi, nonostante la indiscutibile primarietà delle norme che tutelano i soggetti portatori di handicap, tenuto conto del tenore dell’art. 9, comma 3 del C.C.N.L. del 15.07.2010 che garantisce la possibilità di ottenere un trasferimento interregionali in ipotesi cd. di eccezionalità, la dott.ssa Perillo non ha ottenuto la mobilità richiesta, e ciò per ragioni del tutto illegittime e non chiaramente palesate dal resistente U.S.R. per la Campania. Infatti, nonostante il riconoscimento *de plano* e l’assenso espresso, ai fini del trasferimento, da parte dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna in virtù della sussistenza dei presupposti richiesti dalle norme soprarichiamate, la ricorrente ha ottenuto un implicito diniego da parte dell’U.S.R. per la Campania, sussumibile come del tutto immotivato ed illegittimo.



A tal proposito, in un caso analogo, la giurisprudenza di codesto On.le Tribunale ha recentemente statuito che *“La domanda attorea di trasferimento va ritenuta munita di fumus per il motivo evidenziato dall’USR Emilia Romagna, che ha ritenuto le motivazioni addotte e documentate dalla ricorrente come rientranti nei casi eccezionali previsti dall’art.9 comma 3 del CCNL 2010 area V della dirigenza scolastica. Ed invero, tale norma contrattuale prevede fra l’altro che il mutamento di incarico su posti liberi sia ammesso eccezionalmente per altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali. **Fra tali casi di particolare rilevanza sembrano rientrare anche quelli previsti dalla legge n.104/92; ciò pare discendere dallo scopo di tale normativa, volta a tutelare diritti primari di natura personale ed assistenziale, riconoscibili come di assoluta rilevanza secondo i principi solidaristici affermati dalla Costituzione**”* (cfr. Tribunale di Bologna, ordinanza del 22.09.2020).

Ed ancora, *“Questo Tribunale fa propri, adesso, gli insegnamenti espressi ancora recentemente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6150/2019 riportata anche dalla difesa della ricorrente che è massimata come di seguito: “in materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009”* (cfr. Tribunale di Verbania, ordinanza del 17.09.2020).

Al riguardo, una recentissima sentenza della Corte di Appello di Ancona, richiamando i principi giurisprudenziali in materia, ha graniticamente affermato che *“Si deve, pertanto, concludere che l’art. 33 comma 5 della L... n. 104/1992, per il quale il dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità «ha diritto o scegliere, ove*



possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede» è pienamente applicabile nel caso di specie ed integra una disposizione di legge imperativa che non può in alcun modo essere derogata dal bando di concorso, trattandosi di norma che è espressione dello Stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie «resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap» (Corte Cost. 213/2016, 19/2009, 233/2005). L'assistenza del disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità ed idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica [Corte Cost. n. 213/2016; n. 158/2007 e n. 350/2003]” (cfr. Corte di Appello di Ancona, Sez. Lavoro, sent. n. 47 del 28.01.2021).

In un caso identico, “in relazione alla preferenza ex lege 104/92 per la suocera disabile la risoluzione della controversia dipende dall’art. 33, c. 5 L. cit. ... secondo cui il lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado «ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere» ... la preferenza va certamente accordata alla ricorrente, essendovi prova dello stato di disabilità della suocera” (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. lavoro, ordinanza del 05.06.2020).

In buona sostanza, dunque, se le norme soprarichiamate riconoscono il diritto (soggettivo) di un dirigente scolastico, in conclamate ipotesi di eccezionalità – anche prima della scadenza del vincolo triennale, argomento che di seguito verrà approfondito – ad ottenere un trasferimento per mobilità interregionale, non è dato comprendere il motivo per cui l’Amministrazione scolastica possa apporre un veto, ingiustificato ed illogico, a fronte di comprovate esigenze.

Ragion per cui, nella fattispecie per cui è causa, il chiaro tenore delle norme primarie e pattizie, nonché la evidenza delle circostanze addotte dalla dott.ssa Perillo, avrebbe dovuto indurre, senza dubbio, l’U.S.R. Campania ad eseguire il trasferimento ambito.

Inoltre, circostanza dirimente ai fini del decidere, risulta quella per cui



numerosi Dirigenti Scolastici che hanno ottenuto il trasferimento nella medesima procedura di mobilità interregionale a cui ha partecipato la ricorrente, in realtà, non sono in possesso di alcun titolo di precedenza di cui all'art. 21 o 33 della L. n. 104/1992 e, quindi, non avevano alcun idoneo titolo per essere preferiti alla ricorrente nel richiesto trasferimento.

Tale aspetto è fondamentale perché dimostra che, al momento di presentazione della domanda di mobilità interregionale della ricorrente, vi erano posti liberi da poterle – e doverle – destinare, assegnati poi, del tutto illegittimamente, ad altri Dirigenti Scolastici, privi di alcuna delle condizioni di precedenza richiamate dagli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992.

Ebbene, come si evince dalla documentazione versata in atti, molti dirigenti scolastici hanno reso dichiarazioni incomplete, mancanti della documentazione medica comprovante il possesso del titolo di precedenza o, addirittura, del tutto mendaci, in quanto non in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 21 e 33 della L. n. 104/1992.

Nello specifico: **a) Marilena Viggiano**, non gode di alcun beneficio di cui alla L. n. 104/1992 avendo espressamente affermato che “aiuta il marito” ad occuparsi della figlia disabile e non ha allegato neanche l’assenso dell’U.S.R. alla mobilità interregionale, condizione obbligatoria per l’esitazione della domanda di mobilità; **b) Maria Barone**, non gode di alcuna invalidità personale di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992 dal momento che non ha una invalidità superiore ai 2/3 e non ha depositato la documentazione attestante l’invalidità del genitore, quindi, non gode neanche della precedenza di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992; **c) Marilisa Mancini**, ha una invalidità personale inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992; **d) Michele Nunziata**, ha una invalidità inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992; **e) Giuseppina di Ture**, ha una invalidità inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992; **f) Ida Colandrea**, ha presentato una domanda di mobilità interregionale datata 20.06.2019 (quindi, relativa all’anno precedente) allegando dichiarazioni dei parenti del 05.06.2014 e dichiarazione personale del 07.05.2014; **g) Caterina Boniello**, ha una invalidità inferiore ai 2/3 e, quindi, non gode dei benefici di cui all’art. 21 della L. n. 104/1992.



In altri termini, su 15 trasferimenti interregionali disposti dall'U.S.R. per la Campania, almeno 7 dirigenti non godono di alcun titolo di precedenza nella richiesta mobilità interregionale e si trovavano, quindi, in una posizione recessiva rispetto a quella della ricorrente la quale, quindi, al momento di presentazione della domanda di mobilità aveva almeno 7 sedi disponibili su cui poter essere trasferita.

Pertanto, dalla lettura della predetta documentazione risulta evidente che l'U.S.R. Campania ha agito in modo distorto ed in palese violazione delle norme in materia, preferendo trasferire Dirigenti Scolastici privi di qualsiasi precedenza ovvero privi di titoli atti a determinare una qualsivoglia precedenza rispetto alla dott.ssa Perillo, ledendo irrimediabilmente la posizione giuridica della medesima.

Da tutto quanto detto, ne consegue evidente il diritto della dott.ssa Perillo ad ottenere il trasferimento presso una delle sedi scolastiche site nel Comune di Marano di Napoli ovvero, in una delle sedi scolastiche nella Regione Campania.

I.B. L'ulteriore illegittimità del mancato trasferimento sovviene evidente anche sotto altro aspetto, laddove, come evidenziato nel paragrafo che precede, lo stesso doveva esser concesso a prescindere dal vincolo triennale imposto all'assunzione dell'incarico dirigenziale.

Invero, la resistente Amministrazione Campana, in casi analoghi a quello di specie, ha affermato che alcuni Dirigenti non hanno ottenuto il trasferimento in virtù di quanto previsto nella nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del M.I.U.R., laddove veniva precisato che *“l'articolo 16 comma 2 del DDG 13 luglio 2011 stabilisce che “i vincitori assunti con rapporto a tempo indeterminato e che effettuano il periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. 2. l'articolo 4, comma 5, del DM 27 agosto 2015, n. 635 – attuativo dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 107/2015 – stabilisce che “i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio”; 3. L'articolo 15, comma 5, del DDG 23 novembre 2017, n. 1259, prevede che “i dirigenti scolastici assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla*



permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente". Si ritiene infine opportuno garantire, per quanto possibile, il contemperamento tra la funzionalità dell'attività dirigenziale e la distanza tra le sedi delle istituzioni medesime, qualora il dirigente scolastico ricopra l'incarico su più di una istituzione scolastica. L'assegnazione degli incarichi dirigenziali è effettuata nell'ordine previsto dall'articolo 11 comma 5 del C.C.N.L. – Area V – sottoscritto in data 11 luglio 2006 e s. m. i. ”.

Pertanto, rientrando la ricorrente nella casistica di cui al punto 3) soprarichiamato, e non avendo concluso l'incarico triennale presso gli Istituti Scolastici Emiliani, la stessa, non potrebbe fruire della mobilità interregionale.

Ebbene, il riportato assunto è palesemente illegittimo per una serie di argomentazioni dirimenti.

In primo luogo, perché, come sopra chiarito, il diritto al trasferimento per un soggetto che assiste un portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/92, non può essere, di certo, in quanto diritto soggettivo tutelato da una norma di rango primario, oggetto di valutazione e di fruizione rimesso alla mercé delle dubbie ed incomprensibili scelte della P.A.

Infatti, se l'art. 33 della L. 104/92 e ss.mm.ii.– in quanto, come già chiarito, espressione diretta della Costituzione che tutela interessi primari - stabilisce che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, alcuna norma di rango secondario può violare quanto espressamente sancito.

Ciò determina che il contenuto precettivo della nota Ministeriale citata non può di certo inibire l'applicazione dell'art. 33 della Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.

Diversamente ragionando, si finirebbe con il dare prevalenza ad una disposizione regolamentare (quale fonte secondaria) rispetto alle previsioni di cui alla Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.

Tant'è vero che *“il bilanciamento di interessi, alla cui tutela sono predisposte le norme di cui all'art. 35 comma 5 bis D.Lgs. n. 165 del 2001, ed all'art. 33 della L. n. 104 del 1992, effettuato alla luce dei valori costituzionali sottesi*



alle norme in questione, non può che risolversi con l'affermazione della preminenza degli interessi inerenti la tutela delle situazioni di disabilità ed handicap, che costituiscono la ratio della L. n. 104 del 1992” (cfr. Tribunale di Bologna, Sez. lavoro, ord. del 19.01.2015).

Ad ulteriore conferma della fondatezza del diritto della ricorrente ad ottenere la mobilità presso una scuola del Comune di Marano di Napoli o in una sede della Regione Campania, è sufficiente considerare che l'Amministrazione resistente, nel non disporre il trasferimento della ricorrente, non ha valutato l'esistenza nel settore scolastico d'una disciplina speciale, contenuta nel richiamato art. 601 d. lgs. 297/94 (articolo non a caso inserito tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico) nel quale, come detto, viene stabilito che gli artt. 21 e 33 legge 104/92 “*si applicano al personale di cui al presente testo unico*” (primo comma) e che tali norme “*comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*” (secondo comma).

Come è facilmente evincibile, **la disposizione del capoverso dell'art. 601 non prevede limiti al proprio contenuto precettivo; essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale** (art. 38, secondo comma, Cost.).

Va rammentato che la stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto delle persone con “disabilità” a beneficiare di “misure idonee” dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale (art. 26).

Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono ritenersi acquisiti al diritto dell'Unione la definizione dell'art. 1 della Convenzione ONU del 13.11.2006 sui diritti delle persone con disabilità e l'indistinzione lessicale tra disabilità ed handicap.

Nella Comunicazione della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse, tra le misure dirette ad eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei disabili, i contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e l'assistenza informale.

E', quindi, un approccio sistematico all'applicazione di tali previsioni induce a ritenere che il diritto enunciato dall'art. 601, secondo comma, del testo



unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve.

Per cui, alla luce delle rammentate disposizioni normative, appare evidente che l'Amministrazione resistente commette un macroscopico errore laddove, non provvedendo al riconoscimento del trasferimento, si arroga il potere di comprimere un diritto costituzionalmente sancito, richiamando, peraltro, una disposizione secondaria che non solo non può comprimere il diritto primario sopra tratteggiato, ma che non può trovare neanche applicazione nel caso in esame.

Infatti, se pur vero che la citata nota pone, a titolo di premessa, nelle operazioni (per l'attribuzione degli incarichi, per la modifica degli stessi e per il trasferimento in virtù della mobilità, tutte quante disciplinate dalla menzionata nota), l'obbligo di aver concluso il triennio dell'incarico dirigenziale ricoperto, precisa, altresì (peraltro ancor prima di richiamare tale inciso in ordine alla scadenza degli incarichi), l'aspetto per cui *“Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre i criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/92”*.

Ciò sta a significare che tutte le operazioni avrebbero dovuto svolgersi nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 104/92 e ss.mm.ii.

In sintesi, il M.I.U.R., nel fornire indicazioni per l'attribuzione degli incarichi, per la modifica degli stessi e per il trasferimento in virtù della mobilità regionale o interregionale, impone, a tutti gli Uffici scolastici destinatari della nota, che vengano garantite e rispettate, nelle dette operazioni, preventivamente ed ossequiosamente, le disposizioni di cui alla citata Legge.

Tra l'altro, se la individuata nota dispone, in ordine alla mobilità interregionale, che la stessa possa esser prevista nelle ipotesi eccezionali di cui all'art. 9, comma 3 del C.C.N.L. Area V del 15.07.2010 (così come modificato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 08.07.2019) è evidente che il richiamo alle ipotesi eccezionali non possa incontrare il limite della necessaria scadenza dell'incarico.

In pratica, proprio perché trattasi di una circostanza del tutto “eccezionale”, il trasferimento non può sottostare alla necessaria scadenza dell'incarico triennale.



Nel caso in esame, infatti, l'aggravamento delle patologie della suocera della ricorrente per cui la dott.ssa Perillo è referente unica all'assistenza, che hanno determinato il riconoscimento dell'invalidità da parte della Commissione medica-sanitaria, rappresenta, senza alcun dubbio, una ipotesi del tutto eccezionale che non può soggiacere alla condizione rappresentata dal vincolo triennale.

Anche perché, se effettivamente la mobilità interregionale potesse essere assicurata nelle ipotesi eccezionali soltanto allorquando l'incarico triennale fosse concluso, di "eccezionale" il trasferimento non avrebbe alcunché!

In un caso identico, codesto On.le Tribunale ha sancito che *"Si rileva che la disposizione del bando, nella gerarchia delle fonti, è di rango inferiore alla legge n.104 e deve quindi essere disapplicata, in quanto confliggente, se interpretata nel senso prospettato dall'amministrazione, con norma di rango superiore, la quale è peraltro volta a dare attuazione ai principi costituzionali di solidarietà e di tutela della salute"* (cfr. Tribunale di Bologna, ordinanza del 30.08.2020).

Invero, in un caso simile a quello in esame, la giurisprudenza di merito ha sancito che *"In particolare poi l'Amministrazione non può opporre al ricorrente, per giustificare il rigetto della sua domanda di trasferimento, i vincoli temporali di inamovibilità della sede e non solo quelli previsti da norme pattizie o comunque di rango inferiore, ma neanche quelli previsti per tutti pubblici dipendenti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, lex generalis che non può derogare alla legge speciale (104/92)"* (cfr. Tribunale di Siracusa, Sez. lavoro, sent. del 30-01-2020).

Ed ancora, *"trattandosi di norma costituzionale, infatti l'art. 32 che tutela il diritto alla salute è certamente di rango superiore rispetto alla normativa che prevede la necessità di mantenere un incarico per un triennio"* (cfr. Tribunale di Castrovillari, Sez. lavoro, ordinanza del 30.10.2017).

Sul punto, in un caso analogo, *"Se queste sono le uniche limitazioni previste dalla legge, risulta illegittima la disposizione di cui all'art. 15, comma 5 del bando di concorso, che esclude tout court il disabile dalle operazioni di mobilità per i primi tre anni di servizio quale dirigente scolastico. La previsione di un bando di concorso, infatti, non può porsi in contrasto con una norma prima di carattere imperativo quale è l'art. 21 in esame. Infatti,*



la natura degli interessi che la Legge n. 104/1992 mira a tutelare, tutti di rilievo costituzionale, impone di riconoscere a detta disposizione carattere inderogabile” (cfr. Tribunale di Ivrea, Sez. lavoro, ordinanza del 16.10.2020).

Quindi, è chiaro che, nei trasferimenti per la mobilità interregionale per circostanze eccezionali, la previsione circa la necessaria scadenza dell’incarico triennale non risulta applicabile e non può rappresentare condizione ostativa alla concessione del richiesto trasferimento.

D’altro canto, le suesposte considerazioni trovano conferma nell’operato dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna che, valutate le condizioni di eccezionalità rappresentate dalla ricorrente con l’istanza di mobilità interregionale, ha provveduto ad acconsentire al trasferimento.

D’altronde, se l’Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna - in quanto unico organo deputato a negare il trasferimento, per come meglio si dirà infra - avesse ritenuto che il vincolo triennale fosse stata una condizione ostativa a disporre il trasferimento, lo avrebbe, indubbiamente, negato.

Ne consegue che l’U.S.R. Campania, pur non avendo alcuna facoltà nel decidere se operare o meno il trasferimento – con un evidente abuso di potere - ha provveduto a non eseguire tale mutamento di sede fondata su una disposizione regolamentare priva di valenza nel caso che ci occupa.

Tra l’altro, tali aspetti appaiono ancor più dirimenti se si considera che, negli anni addietro, l’U.S.R. per la Campania ha trasferito per mobilità interregionale a dirigenti scolastici, che, seppur rientranti nel vincolo triennale, hanno fruito del trasferimento in Campania.

In altri termini, per l’a.s. 2016/17 e 2017/2018 (la cui normativa prevedeva, al pari di quella vigente, il vincolo triennale per i vincitori del concorso D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017), l’Amministrazione campana ha acconsentito ai trasferimenti per mobilità interregionale per dirigenti scolastici che erano entrati in ruolo l’anno prima, rispetto alla avanzata domanda di mobilità interregionale.

Ciò determina, quindi, una evidente ed immotivata disparità di trattamento, visto che, come la ricorrente – che è entrata di ruolo l’anno 2019/2020 ed ha presentato domanda di mobilità interregionale esattamente per l’anno successivo 2020/2021 – i dirigenti scolastici (individuati a solo scopo



esemplificativo, visto che hanno partecipato alle precedenti procedure di mobilità e che, pertanto, non potrebbero subire alcuna lesione dal presente gravame) dott. Di Tommaso Michele e dott.ssa Molaro Anna, hanno ottenuto inopinatamente l'ambito trasferimento, nonostante il vincolo triennale; condizione, questa, che ha ostacolato il trasferimento dell'odierna ricorrente. A tal uopo, si precisa che: 1) il dott. Di Tommaso Michele, come emerge dal decreto di depennamento versato in atti (prot. n. 10868 del 02.10.2015), ha ottenuto l'immissione in ruolo in data per l'a.s. 2015/2016 ed ha ottenuto, poi, il trasferimento per mobilità interregionale per l's. 2017/2018, quindi esattamente durante il triennio dell'incarico dirigenziale; 2) la dott.ssa Molaro Anna, come emerge dal decreto di depennamento versato in atti (prot. n. 13401 del 14.09.2016), ha ottenuto l'immissione in ruolo in data per l'a.s. 2016/2017 ed ha ottenuto, poi, il trasferimento per mobilità interregionale per l's. 2017/2018, quindi esattamente durante il triennio dell'incarico dirigenziale.

Tanto chiarito, va desunto, perciò, che l'illogica motivazione fornita verbalmente alla ricorrente denota un comportamento del tutto illegittimo del resistente Ufficio Scolastico per la Campania, atteso che, per altre richieste di trasferimento identiche a quella presentata dalla ricorrente, nella medesima situazione della dott.ssa Perillo, ha provveduto ad accogliere la richiesta di trasferimento durante l'espletamento dell'incarico triennale.

Di talché, l'indiscussa disparità di trattamento riservata alla dott.ssa Perillo da parte dell'U.S.R. per la Campania, peraltro, come ampiamente evidenziato, del tutto contraria alla legge di fonte primaria, rende palese l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente in una delle sedi campane, tenuto conto altresì che, in fattispecie identiche a quella in esame, l'Amministrazione ha accolto le istanze di mobilità avanzate dai dirigenti scolastici.

I.C. Fermo restando tutto quanto detto nei motivi che precedono, in ogni caso, la dott.ssa Perillo aveva ed ha diritto alla mobilità in entrata presso la Provincia di Napoli e/o la Regione Campania dal momento che, diversamente da quanto effettuato dall'U.S.R. per la Campania, il numero dei trasferimenti in entrata da consentire era ben maggiore di 15.

Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del C.C.N.L. del 15.07.2020, possono



essere conferiti incarichi dirigenziali a Dirigenti Scolastici provenienti da altre regioni fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente; in proposito, l'U.S.R. per la Campania, con nota prot. 13931 del 15.06.2020, ha precisato che i posti disponibili per l'a.s. 2020/2021 erano 81, di cui 15 destinati ai dirigenti in posizione di stato, 13 ai dirigenti perdenti posto, 3 accantonati per contenziosi pendenti e 3 per le esecuzioni di contenziosi vinti da dirigenti, quindi, effettuate le opportune decurtazioni, ne sarebbero residuati 47, il cui 30% per arrotondamento è pari appunto a 15.

In realtà, però, il conteggio effettuato dall'U.S.R. per la Campania è del tutto erroneo, difatti, con successivo decreto prot. n. 17527 del 10.07.2020 della medesima Amministrazione, si evince che le sedi vacanti (su cui poi si sarebbe dovuto effettuare il calcolo della percentuale adibita alla procedura di mobilità interregionale) sono 114 a cui sono state aggiunte 7 sedi con i successivi decreti nn. 18528 del 21.07.2020 e n. 18871 del 22.07.2020, per un totale di 121 sedi vacanti, le quali, decurtando i posti di cui sopra (15 destinati ai dirigenti in posizione di stato, 13 ai dirigenti perdenti posto, 3 accantonati per contenziosi pendenti e 3 per le esecuzioni di contenziosi vinti da dirigenti), diventano 80 sedi vacanti, il cui 30% è pari a 24 e non a 15.

In altri termini, la medesima Amministrazione, con le citate note che si depositano in atti, ha dimostrato di aver erroneamente conteggiato i posti vacanti da cui partire per definire la percentuale dei posti destinati alla mobilità, dal cui corretto conteggio si desume che **i posti destinati alla procedura di mobilità interregionale a cui ha partecipato la dott.ssa Perillo sono 24 e non 15 e, quindi, la stessa aveva il diritto ad essere trasferita su uno di questi posti rimasti vacanti.**

Da ciò consegue che alla dott.ssa Perillo doveva essere garantito il trasferimento su uno di quei posti, come, peraltro, sancito in un caso identico dal Tribunale di Modena con ordinanza del 31.12.2020.

Peraltro, *ad abundantiam*, giova rilevare che con provvedimento prot. n. 41466 del 11.12.2020 del M.I.U.R. – U.S.R. per la Campania è stato revocato uno dei posti accantonati per la procedura di mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici, a.s. 2020/2021, riservato alla sig.ra Mariaconcetta Del Prete, in seguito alla sentenza n. 6603/2020 del Consiglio di Stato e che, con provvedimento prot. n. 41467 del 11.12.2020 del M.I.U.R. – U.S.R. per la



Campania è stato revocato uno dei posti accantonati per la procedura di mobilità interregionale dei Dirigenti Scolastici, a.s. 2020/2021, riservato alla sig.ra Maria Tomasuolo, in seguito alla sentenza n. 6603/2020 del Consiglio di Stato.

Ciò sta a significare che si sono resi disponibili ulteriori due posti che potrebbero essere destinati alla dott.ssa Perillo, la quale, lo si ricorda, ha una esigenza preminente ad ottenere il trasferimento dal momento che deve occuparsi della suocera gravemente malata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992 di cui è referente unica e che, allo stato, proprio per l'impossibilità di lasciare la suocera priva di assistenza, si trova in regime di congedo per assistenza al disabile.

Alla luce di tutte le considerazioni innanzi esposte, risulta sussistere, nella fattispecie, il conseguente diritto della ricorrente ad essere assegnata definitivamente presso uno delle sedi scolastiche site nel Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in Provincia di Napoli o in un altro comune della Regione Campania.

SI CONCLUDE

Affinché codesto On.le Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia *contrariis reiectis*:

- accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di mancato trasferimento definitivo della sede di lavoro della ricorrente in una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania più vicina alla residenza del soggetto disabile da assistere, all'esito della procedura di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021, in virtù della condizione di precedenza di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii., per i motivi suesposti nei punti I.A. e I.B. che qui si intendono per integralmente ripetuti e trascritti;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, in virtù della condizione di precedenza di cui all'art. 33 della L. n. 104/1992 e ss.mm.ii. posseduta dalla dott.ssa Perillo, il trasferimento, anche in soprannumero, in seguito alla domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021 presentata, in una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di



Napoli o della Regione Campania più vicina alla residenza del soggetto disabile da assistere per i motivi suesposti nei punti I.A. e I.B. che qui si intendono per integralmente ripetuti e trascritti;

- in via subordinata, accertare e dichiarare, previa declaratoria dei presupposti previsti dalla Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del M.I.U.R. e dell'art. 9, comma 3 e 4, del C.C.N.L. del 15.07.2010 Area V della Dirigenza Scolastica (come novellato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 15.07.2019 Area V della Dirigenza Scolastica) ad ottenere il trasferimento, anche in soprannumero, in seguito alla domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021 presentata, presso una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania più vicina alla residenza del soggetto disabile da assistere per i motivi suesposti nei punti I.A. e I.B. che qui si intendono per integralmente ripetuti e trascritti;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, previa declaratoria dei presupposti previsti dalla Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del M.I.U.R. e dell'art. 9, comma 3 e 4, del C.C.N.L. del 15.07.2010 Area V della Dirigenza Scolastica (come novellato dall'art. 53 del C.C.N.L. del 15.07.2019 Area V della Dirigenza Scolastica) a trasferire la ricorrente, anche in soprannumero, presso una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania più vicina alla residenza del soggetto disabile da assistere per i motivi suesposti nei punti I.A. e I.B. che qui si intendono per integralmente ripetuti e trascritti;

- in subordine, accertare e dichiarare, in ogni caso il diritto della dott.ssa Perillo ad ottenere il trasferimento, anche in soprannumero, in seguito alla domanda di mobilità interregionale per l'a.s. 2020/2021 presentata, presso una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania più vicina alla residenza del soggetto disabile da assistere per i motivi suesposti nei punti I.C. che qui si intendono per integralmente ripetuti e trascritti;

- e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente, di trasferire la ricorrente, anche in soprannumero, presso una delle sedi scolastiche del



Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania più vicina alla residenza del soggetto disabile da assistere per i motivi suesposti nei punti I.C che qui si intendono per integralmente ripetuti e trascritti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire ai procuratori antistatari.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove codesto giudicante lo ritenga opportuno, ordinare all'Amministrazione resistenti il deposito delle domande di mobilità interregionali dei dirigenti scolastici che hanno ottenuto il trasferimento interregionale in una delle sedi campane, già depositate dalla ricorrente.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, comma 6 quater, lettera c), come introdotto dal D.L. n. 98 del 06.07.2011 di modifica del D.P.R. n.115 del 30.05.2002, aggiornato dalla Legge n. 228 del 24.12.2012, si rappresenta che la presente causa ha ad oggetto una questione di pubblico impiego ed è di valore indeterminato, per cui il c.u. dovuto è pari ad euro 259,00.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti Teresa Gambuti ed Enrica Troisi, in qualità di procuratori della dott.ssa Rosaria Perillo, giusta procura in calce al presente atto

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento definitivo una delle sedi scolastiche del Comune di Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania;



- ciò implica che tutti i dirigenti scolastici trasferiti, per effetto della partecipazione alla mobilità interregionale in detta per l'a.s. 2020/2021, presso una delle sedi scolastiche del Comune Marano di Napoli, o, in subordine, in una sede scolastica sita in uno dei comuni della Provincia di Napoli o della Regione Campania, sono potenziali controinteressati della ricorrente in quanto potrebbero dalla stessa essere scavalcati in graduatoria, ed in caso di accoglimento del ricorso, la ricorrente potrebbe esser trasferita al posto di uno detti dirigenti scolastici, anche se, come è noto, anche in caso di esito positivo del presente ricorso, i docenti trasferiti al posto della ricorrente conserverebbero il loro posto;
- pertanto, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai dirigenti scolastici potenzialmente controinteressati;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei dirigenti scolastici a cui notificare il presenta ricorso, unitamente all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei singoli controinteressati;

- la notifica per pubblici proclami appare comunque eccessivamente onerosa per la ricorrente;
- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice ha facoltà di autorizzare la notifica mediante qualunque mezzo idoneo, ivi compreso quello telematico;
- tale forma di notifica, di recente, è stata autorizzata in vicende identiche a quella di specie dal Giudice del lavoro.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché il Giudice adito, di autorizzare la notificazione ai controinteressati con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Avv. Teresa Gambuti

Avv. Enrica Troisi



Si allegano i seguenti documenti

2. procura alle liti
3. D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017
4. Decreto n. 1205 del 01.08.2019 del MIUR
5. Avviso del 02.08.2019 dell'USR per l'Emilia Romagna
6. Decreto n. 900 del 23.08.2019 dell'USR per l'Emilia Romagna
7. Contratto di lavoro del 23.08.2019
8. Nota prot. n. 14232 del 05.06.2020 del MIUR
9. Nota prot. n. 8207 del 11.06.2020 dell'USR per l'Emilia Romagna
10. Domanda di mobilità con allegata richiesta di manifestazione del consenso indirizzata all'USR per l'Emilia Romagna
11. Nota prot. n. 9812 del 06.07.2020 dell'USR per l'Emilia Romagna
12. Decreto prot. n. 17527 del 10.07.2020 dell'USR per la Campania con allegato elenco dei trasferimenti
13. Istanza di accesso agli atti
14. Stralcio C.C.N.L. Area V Dirigenza Scolastica del 15.07.2010 e 08.07.2019, art. 9 ed art. 53
15. Decreto n. 13401 del 14.09.2016 e Decreto n. 10868 del 02.10.2015 per il depennamento dalle graduatorie delle dott.ssa Molaro Anna e dott. Di Tommaso Michele e trasferimenti per mobilità interregionale
16. Domande di mobilità dei controinteressati
17. Congedo della ricorrente
18. contratti di lavoro 2021
19. Documentazione medica della ricorrente
20. documentazione medica famiglia della ricorrente
21. provvedimenti revoca accantonamenti posti USR per la Campania
22. provvedimento prot. n. 13931 del 15.6.20 USR per la Campania
23. provvedimento prot. n. 18879 del 27.7.20 USR per la Campania
24. precedenti giurisprudenziali

